

Versione anonimizzata

C-610/22 - 1

Causa C-610/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

23 settembre 2022

Giudice del rinvio:

Tribunale di Pistoia (Italia)

Data della decisione di rinvio:

27 agosto 2022

Ricorrente:

QX

Resistente:

Agos Ducato SpA

Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n° <u>1234897</u>	
Lussemburgo, <u>23. 09. 2022</u>	Per il Cancelliere
Fax/E-mail: <u>Lu. Di Bella</u>	
Depositato il: <u>23/9/2022</u>	Cesare Di Bella Amministratore

[OMISSIS]

Tribunale di Pistoia

[OMISSIS]

Il giudice [OMISSIS]

nel procedimento [OMISSIS] promosso da

QX [OMISSIS]

RICORRENTE

nei confronti di

AGOS DUCATO S.P.A. [OMISSIS]

IT

RESISTENTE

avanza davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

per la corretta interpretazione della DIR. 87/102/CEE, in particolare artt. 3 e 14, per i seguenti

MOTIVI

I. Oggetto del giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale

QX ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Pistoia in relazione a contratto di finanziamento personale n. 049405486 stipulato con Agos Ducato s.p.a. in data 7.3.2011 per un importo di euro 35 054,28 (comprensivi di interessi e spese accessorie) suddiviso in 36 rate mensili di euro 973,73 ciascun[a] [OMISSIS] [informazioni sull'ammortamento]: il ricorrente ha chiesto, in base all'assunto per cui il TAEG indicato in contratto nella misura dell'8,94% sarebbe inferiore a quello effettivamente applicato al rapporto pari all'11,017%, di “accertare e dichiarare che l'Istituto convenuto ha applicato un tasso di interesse reale superiore a quello indicato quale TAEG nello stesso contratto in aperta violazione dell'art. 125.bis TUB nonché dell'art. 1284 c.c. [,] del comma 6 dell'art. 117 [e dell'art.] 121, comma 1, lett. c) del TUB” e conseguentemente condannare l'istituto convenuto a corrispondere al ricorrente le somme pagate “a titolo di interessi corrispettivi convenuti nel contratto pari a euro 11 218,36 al netto degli interessi dovuti al tasso di rendimento dei BOT esistente nell'anno precedente alla data del finanziamento come disposto dall'art. 125 bis TUB, oltre gli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo, con la capitalizzazione anno per anno dei periodi”: ciò appunto in forza del disposto normativo di cui all'art. 125bis d.lgs. n. 385/1993, cd. Testo Unico Bancario (TUB), il quale espressamente prevede (comma 6) che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. [//] La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

In corso di giudizio, si è costituita parte convenuta/resistente Agos Ducato s.p.a. contestando, fra l'altro, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125bis TUB - laddove commina la sanzione della nullità delle clausole contrattuali in ipotesi di erronea indicazione del TAEG, ossia di indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivamente praticato in corso di rapporto, nel che consiste appunto la censura mossa dal ricorrente - in quanto entrato in vigore in data successiva alla stipula del contratto di finanziamento oggetto di lite (7.3.2011), trattandosi infatti di norma introdotta con il d.lgs. n. 141/2010 del 13.8.2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai

consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”[,] entrata in vigore per gli intermediari finanziari, a seguito dell’emanazione della normativa secondaria di attuazione, in data 1.6.2011 [OMISSIS] e pertanto non applicabile, in forza del principio generale di irretroattività delle leggi, ad un contratto concluso in data antecedente come quello oggetto di contenzioso.

In replica alle difese svolte dal finanziatore Agos Ducato s.p.a., [il] ricorrente ha - fra l’altro e per quanto qui di interesse - sostenuto la tesi per cui anche il “vecchio” art. 124 TUB, nel testo previgente all’entrata in vigore dell’125bis TUB e quindi senz’altro applicabile al contratto di finanziamento [del] 7.3.2011, contemplerebbe fra le ipotesi di nullità anche quella di erronea indicazione in contratto del TAEG benché non espressamente prevista, in virtù del rilievo per cui tale norma (art. 124 TUB nel testo precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 141/2010) al comma 5 prescriveva la sostituzione di diritto delle clausole contrattuali (secondo i criteri specificati dallo stesso comma 5 art. 124 TUB) in caso di “assenza” ma anche di “nullità” delle stesse e al comma 2 menzionava, fra gli elementi che il contratto di credito al consumo deve indicare, anche appunto il TAEG (lett. c).

Si appalesa quindi dirimente, per la decisione della controversia sottoposta al vaglio del giudice nazionale, stabilire se l’erronea indicazione in contratto del TAEG (id est, indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello poi effettivamente praticato in corso di rapporto) integri o meno ipotesi di nullità della relativa clausola contrattuale, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi di diritto per il calcolo degli interessi, anche nella vigenza del “vecchio” art. 124 TUB ossia prima dell’entrata in vigore dell’art. 125bis TUB[,], il quale invece contempla espressamente l’erronea indicazione del TAEG quale causa di nullità della relativa clausola contrattuale.

II. Motivo del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 267 TFUE alla CGUE

In ragione di quanto ora esposto e considerato altresì che, in relazione alla problematica giuridica appena esplicitata, permane un contrasto aperto nella giurisprudenza interna¹, si profila necessario offrire un’interpretazione dell’art. 124 TUB nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 che sia conforme alla ratio legis ad esso sottesa.

E poiché l’art. 124 TUB-testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 era stato emanato in attuazione della “Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo”, quantomai conferente e opportuno appare il ricorso allo strumento

¹ [OMISSIS] [giurisprudenza nazionale dei giudici di merito che si pronuncia a favore della nullità della clausola in caso di erronea indicazione del TAEG]

offerto dall'art. 267 TFUE onde interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine alla corretta interpretazione della citata Direttiva 87/102/CEE e in particolare se “le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti” prescritte dall'art. 14 par. 2 DIR. 87/102/CEE comprendano solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso.

III. Disposizioni normative rilevanti

- Diritto interno italiano

Art. 124 d.lgs. n. 385/1993 dell'1.9.1993, “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” (G.U. n. 230 del 30.9.1993, suppl. ordinario n. 92), entrat[o] in vigore l'1.1.1994

“Articolo 124 (Contratti)

1. *Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.*

2. ***I contratti di credito al consumo indicano:***

a) *l'ammontare e le modalità del finanziamento;*

b) *il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;*

c) ***il TAEG;***

d) *il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;*

e) *l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;*

[OMISSIS]

3. *Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:*

a) *la descrizione analitica dei beni e dei servizi;*

b) *il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;*

c) *le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.*

4. *Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.*

5. *Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:*

a) *il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze [OMISSIS], emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;*

[OMISSIS]

[Per mero confronto, si riporta il testo dell'art. 125bis TUB introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 del 13.8.2010, [OMISSIS]

“Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni)

[OMISSIS] [disposizioni non rilevanti nel caso di specie]

5. *Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.*

6. *Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.*

La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. *Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:*

a) *il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;*

[OMISSIS] [disposizioni non rilevanti nel caso di specie]

- Diritto dell'Unione europea

Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12/02/1987, pag. 48 – 53)

- considerando n. 9 “*considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l’altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito o, in mancanza di questo, l’importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore*”;
- considerando n. 10 “*considerando che spesso le condizioni contrattuali possono essere svantaggiose per il consumatore; che si può ottenere una migliore protezione del consumatore prescrivendo determinate condizioni da applicare a tutte le forme di credito*”;
- considerando n. 15 “*considerando che l’indicazione dei costi del credito nella pubblicità e negli uffici commerciali del creditore o dell’intermediario può facilitare al consumatore il confronto fra più offerte*”;
- considerando n. 16 “*considerando che la tutela del consumatore viene ulteriormente migliorata ove i contratti di credito siano stipulati per iscritto e contengano determinate indicazioni minime sulle condizioni contrattuali*”;
- considerando n. 24 “*considerando che i contratti di credito non dovrebbero derogare, a detrimento del consumatore, alle disposizioni che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva; che tali disposizioni non dovrebbero essere eluse mediante una speciale formulazione dei contratti*”;
- articolo 3

*“Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, **deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale**, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità”;*

- articolo 4

“1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2. Il documento scritto deve contenere:

- a) *un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;*
- b) *un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.*

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

3. *Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.*

A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali”;

- articolo 14

“1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell'importo del credito in più contratti”.

IV. Questione pregiudiziale

In definitiva, la questione sottoposta alla CGUE in via interpretativa ai sensi dell'art. 267 TFUE circa il corretto significato degli artt. 3, 4 e 14 della DIR. 87/102/CEE è [«]se *“le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti”* prescritte dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE comprendano solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso[»].

Pistoia, 27/08/2022

[OMISSIS]